

**CODICE
ETICO-COMPORMENTALE**



**Approvato
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione INGM
in data 17 ottobre 2018**

Premessa:

Il presente Codice Etico-Comportamentale è stato elaborato con riferimento alle norme vigenti e agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità.

Sommario

ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESTINATARI DEL CODICE	4
ART. 2 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO, ATTIVITÀ POLITICO DECISIONALI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE	5
ART. 3 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON ENTI FINANZIATORI E DONORS	6
ART. 4 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
ART. 5 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI.....	7
ART. 6 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI.....	8
ART. 7 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA	9
ART. 8 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	10
ART. 9 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI	11
ART. 10 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ NELLA GESTIONE DELLA SALUTE, SICUREZZA DEI LAVORATORI E NELLA TUTELA AMBIENTALE	11
ART. 11 - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	11
ART. 12 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	12
ART. 13 - RAPPORTI CON I FONDATORI E I PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE.....	12
ART. 14 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E COLLABORATORI	12
ART. 15 - RAPPORTI CON I MASS MEDIA.....	13
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	13
ART. 17 - TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	14
ART. 18 - COMPORTAMENTI CONTRASTANTI CON IL CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE	14
ART. 19 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	15
ART. 20- DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	15

ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESTINATARI DEL CODICE

1. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione **Istituto Nazionale di Genetica Molecolare "Romeo ed Enrica Invernizzi"**, di seguito denominata "**FONDAZIONE**" o "**INGM**" ha deciso l'adozione del presente CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE, di seguito anche denominato "Codice", che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all'interno della FONDAZIONE. Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi in adempimento al disposto del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 della Fondazione.

Con l'adozione del CODICE, la FONDAZIONE si impegna a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, nazionali e regionali in vigore in Italia e in ciascun Paese nel quale i DESTINATARI dovessero trovarsi a operare. Nel rispetto del **principio di legalità** sopra enunciato la FONDAZIONE s'impegna a far sì che la propria attività sia volta al rispetto dei seguenti principi:

- **ONESTÀ:** nei rapporti con gli ENTI FINANZIATORI e i DONORS, tra i DESTINATARI e verso i TERZI, l'adesione e la concreta applicazione di quanto dichiarato nel presente CODICE costituisce elemento essenziale della buona gestione aziendale.
- **TRASPARENZA:** la FONDAZIONE impronta i rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi *stakeholder* alla chiarezza delle intenzioni e all'assenza di volontà di occultamento, rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati riservati.
- **IMPARZIALITÀ:** la FONDAZIONE basa i propri rapporti verso l'esterno sulla totale assenza di discriminazioni in merito a genere, condizione sociale, etnia di appartenenza, religione, convinzioni ideologiche e politiche.
- **VERIFICABILITÀ:** tutte le attività della FONDAZIONE vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.
- **PROFESSIONALITÀ E NETWORKING:** la FONDAZIONE crede fermamente nella centrale importanza delle persone che vi operano e con cui opera, valorizzandone le specifiche professionalità attraverso l'aggiornamento continuo e favorendo a tutti i livelli, il costante confronto con la comunità scientifica.
- **VALORE SOCIALE DELLA RICERCA:** la FONDAZIONE opera nella consapevolezza dell'impatto sociale derivante dallo svolgimento delle sue attività di ricerca, perseguendo come fine ultimo il miglioramento delle condizioni e della qualità di vita.

2. Le disposizioni contenute nel CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE vengono applicate da tutti i soggetti che secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali e comunitarie, e delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne contribuiscono alla *Mission* della FONDAZIONE ossia i destinatari del CODICE e, in generale, tutti i SOGGETTI TERZI ossia ogni persona, fisica o giuridica, tenuta a una o più prestazioni in favore della FONDAZIONE o che comunque intrattiene rapporti con la stessa. In particolare:

- tutti i Destinatari (tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo i componenti del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Scientifico, i Dirigenti, i dipendenti e collaboratori, senza alcuna eccezione), uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE;
- i Terzi sono tenuti al rispetto dei principi definiti nel CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE.

3. La FONDAZIONE promuove la diffusione del proprio CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE, anche presso i Terzi con i quali siano intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità ed i contenuti di tali rapporti.

4. Le regole contenute nel CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE integrano altresì gli obblighi di comportamento vigenti in ragione di previsioni di Legge o contratto di lavoro (collettivo o individuale).

5. I destinatari del CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la FONDAZIONE e sono conseguentemente soggetti alle misure previste dai contratti di lavoro stipulati per tale violazione.

ART. 2 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO, ATTIVITÀ POLITICO DECISIONALI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE

1. La FONDAZIONE attua una gestione amministrativa, contabile e finanziaria volta ad assicurare, oltre ad una sana, corretta e trasparente gestione, la continuità dell'istituzione nell'interesse dei Fondatori, dei Destinatari, dei Terzi, degli ENTI FINANZIATORI dei DONORS¹ e in generale di tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti della FONDAZIONE. La FONDAZIONE ritiene che le attività di indirizzo e controllo, quelle politico-decisionali e quelle di gestione amministrativa debbano essere improntate al rispetto formale e sostanziale di ogni tipo di norma, nonché ai principi di imparzialità e assenza di conflitto di interessi e nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come «accessibilità» alle informazioni che riguardano l'organizzazione pertinenti con le finalità sociali della FONDAZIONE. Il sistema di contabilità garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme e dai regolamenti interni vigenti.

¹ si intende ogni persona fisica e/o giuridica che contribuisce al sostegno delle attività della FONDAZIONE attraverso donazioni o altri atti di liberalità.

ART. 3 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON ENTI FINANZIATORI E DONORS

1. Per la realizzazione delle proprie iniziative la FONDAZIONE si avvale di finanziamenti e di contributi pubblici e privati. La FONDAZIONE gestisce i rapporti con Enti Finanziatori e DONORS con correttezza, nel rispetto dei Principi di Trasparenza e Verificabilità sopra esposti. La FONDAZIONE utilizza i fondi, i contributi, i finanziamenti e le liberalità raccolte nel rispetto dei menzionati principi, fornendo qualora richiesto, rendicontazioni dettagliate ed analitiche.
2. È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di chiedere/ottenere o promettere/svolgere pratiche di favore da parte o ad utilità di ENTI FINANZIATORI E DONORS, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio per la FONDAZIONE nell'erogazione dei finanziamenti o di qualsivoglia atto di liberalità.
3. È fatto divieto ai DESTINATARI di ricevere direttamente denaro DA ENTI FINANZIATORI E dai DONORS; la FONDAZIONE raccoglie i contributi privati attraverso canali preposti ed in occasione di eventi organizzati esplicitamente a tale scopo, nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE.
4. E' fatto divieto di destinare somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati. Qualora i GLI ENTI FINANZIATORI e i DONORS non indichino con precisione le modalità di impiego dei contributi, questi andranno destinati a sostegno delle attività istituzionali della FONDAZIONE.
5. È fatto divieto assoluto ai DESTINATARI di dare e promettere denaro o altra utilità a favore di ENTI FINANZIATORI e DONORS finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, nell'interesse (anche solo presunto) della FONDAZIONE o del soggetto agente. In particolare, nel rapporto con gli ENTI FINANZIATORI e DONORS pubblici, è fatto divieto di dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, o presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti.
6. I DESTINATARI che ricevano da ENTI FINANZIATORI e DONORS doni o altre utilità sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza (da ora anche OdV) e al Responsabile per la Trasparenza il quale ne valuterà l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo gli ENTI FINANZIATORI e i DONORS circa la politica della FONDAZIONE in materia.
7. È fatto esplicito divieto di destinare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da ENTI FINANZIATORI e DONORS siano essi organismi pubblici o privati (nazionali o comunitari o extracomunitari) per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

ART. 4 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La FONDAZIONE adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione Internazionale, comunitaria, nazionale e locale la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili. Nei rapporti con tali soggetti è severamente vietato cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, favori, denaro o utilità di qualunque genere. Tale divieto ha validità generale, nel senso che deve considerarsi esteso anche a iniziative individuali, utilizzando denaro e beni propri o del nucleo familiare. In ogni caso atti di cortesia commerciale non devono mai essere compiuti in circostanze tali da poter dare origine a sospetti di illiceità e compromettere l'immagine della FONDAZIONE. Il destinatario² del presente Codice che dovesse ricevere indicazioni da chiunque di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

2. I rapporti con le Istituzioni, la gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione necessari per lo sviluppo delle attività di INGM, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate. Pertanto, qualunque rapporto si attivi tra un destinatario del presente Codice e persone facenti parte della Pubblica Amministrazione, riconducibile ad ambiti di interesse privato deve essere segnalato dall'interessato all'**Organismo di Vigilanza** e al **Responsabile della Trasparenza** che, valutata la correttezza di tale rapporto nel contesto delle specifiche mansioni/progetto, ne mantiene evidenza.

3. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali con i quali s'intrattengono relazioni a vario titolo.

ART. 5 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI

1. Nel rapporto con i terzi³ la FONDAZIONE presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

2. A tal fine la FONDAZIONE ispira la propria attività amministrativa, di controllo e gestionale a procedure condivise e, per quanto possibile, data la dotazione organica della FONDAZIONE, sul

² Si intendono tutti i dipendenti, collaboratori e partner della FONDAZIONE con qualsivoglia funzione e qualifica, nonché coloro che, operando nell'interesse della FONDAZIONE secondo qualsiasi modalità prevista dalle vigenti normative, sono sottoposti alla direzione e vigilanza di INGM.

³ Ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della Fondazione o che comunque intrattiene rapporti con la stessa senza essere qualificabile come ENTI FINANZIATORI o DONORS.

presupposto che la pluralità di soggetti e l'interazione di mansioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non corretti. Nella selezione dei propri fornitori la FONDAZIONE adotta criteri nel rispetto del proprio regolamento e in attuazione del Codice degli Appalti, ove applicabile.

3. Nel corso delle trattative con i TERZI la FONDAZIONE si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere a titolo personale i dipendenti di terzi, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

4. È fatto divieto assoluto ai Destinatari di svolgere pratiche di favore ad utilità di Terzi, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi.

5. I Destinatari preposti alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi di qualsiasi natura per conto della FONDAZIONE devono improntare i procedimenti negoziali alla luce dei criteri stabiliti dalla normativa vigente ed agli indirizzi di esecuzione posti a garanzia della scelta del contraente, uniformando il proprio agire ai principi di Trasparenza ed Imparzialità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della FONDAZIONE.

6. I Destinatari di cui al punto precedente, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse della FONDAZIONE, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

7. Qualora la FONDAZIONE si avvalga di un consulente esterno per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti o i collaboratori della FONDAZIONE. La scelta di detti consulenti verrà operata sulla base di criteri di professionalità e correttezza, valutando sul caso specifico l'eventuale sussistenza di vizi di conflittualità

8. La violazione da parte di Terzi dei principi alla base del Codice della FONDAZIONE potrà comportare la risoluzione, anche di diritto, del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto della FONDAZIONE di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. A tal fine la FONDAZIONE potrà inserire nei contratti con i Terzi idonee clausole di risoluzione.

ART. 6 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti del CdA della FONDAZIONE non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli Enti dei quali siano amministratori, sindaci, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE.

In caso di contrasto, sull'obbligo di astensione decide a maggioranza il Consiglio d'Amministrazione.

2. Allo stesso modo i componenti del CdA si asterranno da qualsiasi tipo di comportamento che possa in qualche modo influenzare la decisione degli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione od a qualsiasi tipo di pressione che voglia condizionare analogamente la decisione della FONDAZIONE in presenza di conflitto d'interessi.

3. Tutti i destinatari del presente CODICE si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di eventuali altri enti, comitati, società o stabilimenti, associazioni anche non riconosciute, di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

4. I destinatari del presente CODICE informano sempre tempestivamente il Responsabile della Trasparenza ed i membri dell'Organismo di Vigilanza degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi esterni alla FONDAZIONE, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività della FONDAZIONE medesima, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso la FONDAZIONE possa essere utilizzata per fini privati di lucro dal soggetto che conferisce l'incarico.

ART. 7 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA

1. I destinatari del presente CODICE agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono in genere dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della FONDAZIONE, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'incarico.

3. Chi opera presso la FONDAZIONE non utilizza l'incarico per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'incarico per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni. Pertanto, nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, chi opera presso la FONDAZIONE, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della stessa per ottenere utilità che non gli spettino, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni della FONDAZIONE e non assume altro comportamento che possa nuocere all'immagine della FONDAZIONE medesima.

4. Chi opera presso la FONDAZIONE non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'incarico, per realizzare profitti o interessi privati.
5. Chi opera presso la FONDAZIONE non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, chi opera presso la FONDAZIONE non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio incarico da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'incarico.
6. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, sono immediatamente messi a disposizione dalla FONDAZIONE per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
7. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto.
8. Chi opera presso la FONDAZIONE osserva il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e regolamenti. I collaboratori in particolare osservano il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
9. Qualunque tentativo di violazione o di istigazione alla violazione delle sopraccitate disposizioni deve essere immediatamente riferito all'OdV.

ART. 8 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La FONDAZIONE registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni interne, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti degli associati e degli enti esterni preposti ai controlli, al fine di evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.
2. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni.
3. La FONDAZIONE ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci siano valori non negoziabili.
4. La FONDAZIONE si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie

attività, beni ed operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi soggetti.

ART. 9 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

1. Tutti i *destinatari* sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa ed in particolare osservare le clausole di riservatezza richieste da controparti. Tutte le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai *destinatari* nell'esercizio della propria attività lavorativa appartengono a INGM e devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né all'interno né all'esterno, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

2. Ciascun *destinatario* dovrà pertanto:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati solo nell'ambito delle procedure prefissate ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

3. I dati e le informazioni raccolti nell'ambito dello svolgimento delle attività sono trattati da INGM nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 10 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ NELLA GESTIONE DELLA SALUTE, SICUREZZA DEI LAVORATORI E NELLA TUTELA AMBIENTALE

1. La FONDAZIONE si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La FONDAZIONE non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei propri *lavoratori* sul posto di lavoro. Ciascun *lavoratore* non deve esporre gli altri (interni o esterni) a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

2. La FONDAZIONE nello svolgere la propria attività tiene altresì conto della normativa nazionale in materia ambientale al fine di non inquinare, ottimizzare costantemente l'impiego delle risorse, promuovere l'utilizzo di prodotti sempre più compatibili con l'ambiente. A tale proposito contrasta in modo particolare l'abbandono di rifiuti prescrivendo che i destinatari del presente CODICE si attengano alle procedure aziendali.

ART. 11 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

INGM non eroga contributi diretti o indiretti sotto qualsiasi forma a partiti politici, movimenti, organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, se non previa delibera del

CdA. Nel caso si verificassero tali condizioni il CdA deve riferire sul tema all'OdV che deve verificare in merito ai potenziali vizi di conflittualità rispetto a tale contributo.

ART. 12 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

INGM impronta i propri rapporti con le Autorità di Vigilanza e di Controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

ART. 13 - RAPPORTI CON I FONDATORI E I PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE

1. la FONDAZIONE considera come essenziale il perseguimento di relazioni positive con tutti gli stakeholders, ed in particolare con i propri fondatori e partecipanti, considerando le medesime non come controparte del proprio agire, ma come parte della propria identità e soggetto prioritario per il perseguimento delle proprie finalità. In base a ciò intende instaurare e mantenere con tutti gli stakeholders un rapporto di fattiva collaborazione, in cui le finalità dello Statuto e le pratiche partecipative da esso indicate si attuino nella condivisione e attuazione dei valori di rispetto, lealtà, collaborazione, imparzialità, trasparenza, non discriminazione, lotta alla corruzione, contenuti nel presente Codice.

2. La FONDAZIONE offre e richiede ai propri fondatori e partecipanti un rapporto di mutua collaborazione e sostegno, secondo una logica propositiva e costruttiva che rifugga da sterili contrapposizioni e consenta di realizzare nel rispetto di ogni normativa le politiche statuarie della FONDAZIONE stessa.

3. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di disparità tra i fondatori e i partecipanti della FONDAZIONE è contraria alla politica di INGGM ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.

4. In nessun caso può essere giustificata una condotta che non sia rispettosa del principio di uguaglianza, delle norme in vigore, dello statuto e conforme alle regole del presente Codice.

ART. 14 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo della FONDAZIONE che pone la massima attenzione nella valorizzazione delle competenze professionali dei dipendenti e collaboratori attraverso la realizzazione di iniziative formative finalizzate all'apprendimento degli elementi essenziali della professionalità e dell'aggiornamento delle competenze acquisite.

2. La FONDAZIONE intende rispettare le disposizioni nazionali e internazionali in materia di occupazione ed è contraria ad ogni forma di lavoro irregolare. INGGM contrasta e respinge, tanto in fase di selezione e assunzione del personale, quanto nella gestione del rapporto di lavoro, qualunque forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla religione, sull'età, sulla razza, sulla condizione sociale, sulla nazionalità dei candidati o dei dipendenti/collaboratori,

garantendo pari opportunità e attivandosi al fine della rimozione di eventuali ostacoli alla effettiva realizzazione di tale situazione.

3. La FONDAZIONE si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica di dipendenti e collaboratori nel rispetto della loro personalità. Per questo motivo la FONDAZIONE esige che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali anche la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti dei singoli o di gruppi di persone. A tal fine la FONDAZIONE previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo, comprese quelle sessuali.

4. E' politica di INGM promuovere un clima interno in cui ognuno interagisca con gli altri colleghi onestamente, con dignità e rispetto reciproco. Pertanto, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi e dei terzi in generale.

5. I dipendenti e i collaboratori devono conoscere e osservare, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del presente Codice e devono, compatibilmente con le possibilità individuali, promuoverne la conoscenza presso i neo-assunti e i nuovi collaboratori, nonché presso i terzi con i quali vengano in contatto per ragioni inerenti ai loro compiti.

ART. 15 - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

1. Tutti i contatti con gli organi di informazione devono essere tenuti esclusivamente dalle figure istituzionali o dalle strutture preposte o incaricate.

2. Salvo i casi disciplinati dalla legge, il dipendente o collaboratore si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o che ledono l'immagine della FONDAZIONE.

3. I rapporti con i mass media saranno improntati al rispetto del diritto di informazione.

4. L'informazione verso gli organi di informazione dovrà essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della FONDAZIONE, dovrà rispettare le Leggi e le regole di buona condotta professionale, dovrà essere realizzata con chiarezza e trasparenza. È vietato divulgare notizie false.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La FONDAZIONE ed i suoi collaboratori sono tenuti a rispettare segnatamente:

- a) le norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale;
- b) gli obblighi previsti a tutela del segreto professionale;
- c) le norme relative alla tutela del segreto istruttorio nei casi previsti dalla legge.

2. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.

3. Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai destinatari del presente Codice in relazione al ruolo di componente degli Organi della FONDAZIONE, o al proprio rapporto di lavoro o professionale, deve intendersi come riservato.

4. Coloro che, in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un incarico, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la FONDAZIONE, non potranno usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate e ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

ART. 17 - TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si impegna a proteggere il proprio patrimonio sia esso rappresentato da beni materiali e immateriali (incluso i brevetti) in tutte le sue componenti, in modo da evitare perdite, furti e danneggiamenti. I beni facenti parte del patrimonio della Fondazione possono essere utilizzati unicamente per ragioni connesse all'attività di impresa e in nessun caso per attività illegali.

2. E' obbligo di ogni lavoratore, nell'espletamento delle proprie attività aziendali, tutelare i beni materiali ed immateriali della Fondazione e impedirne l'uso fraudolento o improprio.

ART. 18 - COMPORTAMENTI CONTRASTANTI CON IL CODICE ETICO-COMPORIMENTALE

1. I casi di violazione del presente Codice dovranno essere segnalati direttamente all'OdV.

2. Compete in via ordinaria all'OdV la vigilanza sull'applicazione del Codice, l'istruttoria delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate.

3. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.

4. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è comunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare (nell'eventualità di lavoro subordinato), nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

5. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente, tenendo conto anche ai fini della determinazione dell'entità, della gravità del comportamento e dell'ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio della FONDAZIONE.

6. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.

ART. 19- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. Va favorita l'integrazione e il coordinamento con il Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione nonché con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità.

ART. 20- DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

1. La FONDAZIONE dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet.

Della completa osservanza ed interpretazione del CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE è competente l'Organismo di Vigilanza.

Il personale potrà segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali richieste di chiarimento o possibili inosservanze al Codice. A tutte le richieste verrà data una tempestiva risposta senza che vi sia, per chi ha effettuato la segnalazione, alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione. Relativamente al presente CODICE, l'Organismo di Vigilanza si riunirà ogniqualvolta ritenuto necessario e assicurerà:

- la diffusione del CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE presso il personale e in generale presso tutti i terzi che entrano in rapporto con l'organizzazione nell'ambito dello sviluppo delle attività della FONDAZIONE;
- il supporto nell'interpretazione e attuazione del CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE, nonché il suo aggiornamento;
- la valutazione degli eventuali casi di violazione delle norme, provvedendo nell'ipotesi d'infrazione, all'adozione delle misure opportune, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti di lavoro;
- che nessuno possa subire pressioni o ingerenze per aver segnalato comportamenti non conformi al CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE.